

PREMESSA

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l' Autorità Nazionale Anticorruzione aveva elaborato una linea guida recante “ *Disposizioni per l' attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici economici*”.

Tuttavia, nelle materie oggetto della precitata determina sono nel frattempo intervenute numerose e significative innovazioni normative, che da un lato, hanno imposto all' ANAC una rivisitazione della determinazione n. 8/15, dall' altro, hanno contribuito a risolvere alcuni dubbi interpretativi nati con la precedente disciplina e a delineare un nuovo quadro normativo. In tale contesto, pertanto, meritano di essere citati **il d.lgs. del 25 maggio 2016 n. 97**, recante “ *La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell' art 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni*”, insieme al **d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175**, “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp)*”, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Infatti, a seguito dell' entrata in vigore del d.lgs. n. 97/16 di riforma della legge 190/12 e del d.lgs. n. 33/13 è stato riformulato l' ambito soggettivo di applicazione della normativa, come risulta dall' art 1 c. 2 bis della L. n. 190 /12 e dall' art 2 bis del d.lgs. n. 33/13, oltre al fatto che importanti disposizioni sono state, poi, introdotte con il d.lgs. n. 175/16, recante il c.d. Tusp, cui il dlgs. n. 33/13 fa rinvio per la definizione di società in controllo pubblico, quotate e in partecipazione pubblica.

Tali innovazioni normative, hanno si portato l' Autorità ad aggiornare la determinazione n. 8/15 oggi sostituita dalla linea guida n. 134/17, ma hanno al tempo stesso, imposto alle società menzionate e agli enti privati in controllo pubblico, una scelta tra l' adozione di una c.d. sezione anticorruzione nel MOG ex 231/'01 e l' adozione di un documento unitario che in luogo del piano contenga le misure di prevenzione della corruzione.

La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “ *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione*, pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, è nata dall' indifferibile esigenza avvertita nel nostro Paese di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni di c.d. *mala administration* e dalla necessità di adeguare l' ordinamento

interno agli impegni assunti a livello internazionale con la ratifica di due importanti Convenzioni , la Convenzione di Merida delle Nazioni Unite ratificata in Italia con la legge 3 agosto 2009 n. 116 e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d' Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata in Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, ma al tempo stesso, di rispondere ai costanti monitoraggi e alle continue raccomandazioni degli organi di verifica internazionale (basti pensare al rapporto redatto dal Greco, istituito in seno al Consiglio d' Europa). Sulla scorta dell' adesione alla Convenzione di Merida è stata istituita la “ CIVIT”, poi ANAC, ad opera del D.l. N. 90/2014, cui si deve il merito di aver individuato un' unica Autorità competente a vigilare sull' attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulle commesse pubbliche, dopo la soppressione dell' AVCP.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte , è stato quindi introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

A livello “nazionale” vi è l' Autorità Nazionale Anticorruzione , presieduta oggi dal dott. Giuseppe Busia , ex segretario generale del Garante della tutela dei dati personali , con il compito di adottare un Piano Nazionale Anticorruzione, in grado di rappresentare un atto di indirizzo per tutti gli enti pubblici e assimilati, destinatari della normativa, a livello “locale”, imponendo all' interno di ciascuna amministrazione pubblica o società in controllo pubblico, o soggetti assimilati, non solo la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione , ma soprattutto l' impegno e il supporto da parte degli organi di indirizzo politico, dirigenti , referenti, OdV, dipendenti nella predisposizione del **PTPC** e nell' attuazione concreta delle misure di prevenzione all' interno di ciascun ente.

Con il precitato decreto legislativo , il legislatore si è posto due obiettivi: da un lato, rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini tramite un adeguamento della normativa a previsioni e standards internazionali, dall' altro, contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione mediante misure più efficaci.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Riguardo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/16 al d.lgs. n. 33/13 balza subito agli occhi l' eliminazione del Programma Triennale sulla Trasparenza e l' Integrità, che diventa “sezione sulla trasparenza” destinata ad essere inclusa nel PTPCT e l' **abrogazione dell' art 11 recante l' ambito**

soggettivo di applicazione del decreto sulla trasparenza e l' introduzione ad opera del d.lgs. n. 97/16 del nuovo art 2bis, che oggi contiene una elencazione dettagliata gli enti tenuti all' attuazione delle regole sulla trasparenza

All' **art 41 del d.lgs. n. 97/16** si devono, invece, **una serie di modifiche alla L. n. 190/12** rese necessarie dalle novità introdotte dal d.l. n. 90/14, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all' ANAC.

Al fine di coordinare l' attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, sempre **all' art 41 del d.lgs. n. 97/16** si deve l' introduzione del **c. 2 bis nell' art 1 della L. n. 190/12**, in base al quale, **il PNA** ha durata triennale e va aggiornato annualmente, **rappresenta un atto di indirizzo**, per le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche di cui **all' art 2 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13** ai fini dell' adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.

La disciplina fino ad oggi vigente è stata incentrata sul ruolo del RPC, mentre risultava del tutto assente la responsabilità per gli organi politici e sfumata quella dei dirigenti o responsabili di uffici e servizi.

La scelta di disciplinare nuovamente ruoli, compiti e responsabilità, in particolare, dell' organo di indirizzo, del RPC e dell' Organismo indipendente di valutazione è strettamente collegata ai rilievi fatti dall' ANAC già in sede di adozione della determinazione n. 12/15 in ordine al fatto che , ad avviso dell' Autorità, una delle cause della scarsa qualità dei PTPC fosse imputabile alla non chiara configurazione di compiti e responsabilità dei soggetti interni alla P.A. e quindi, sostanzialmente ad una mancata condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e ad un ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della politica.

Di qui, la previsione tra i compiti ricadenti in capo all' organo di indirizzo politico della **fissazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza**, legati al mandato politico al fine di agganciare la predisposizione del piano o di misure integrative in materia di anticorruzione ad un impegno assunto dall' alto nella lotta alla corruzione, come dimostra la modifica apportata dall' art 41 del d.lgs. n. 97/16 all' art 1 c. 8, l. n. 190/12

Come accennato in precedenza, l' ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 aveva affrontato il problema dell' applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni pubbliche

nazionali o locali e degli enti pubblici economici, in modo da orientarli nell' attuazione delle c.d. misure di prevenzione e delle regole sulla trasparenza.

Una distinzione suggerita dalla linea guida n. 8/15 e confermata dalla recente linea guida n. 1134/17 è quella relativa **alle società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo**; distinzione non meramente formale, ma che determina in modo differenziato l' applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle amministrazioni all' interno delle due diverse tipologie di società.

Se si guarda allo spirito della normativa che è quello di prevenire l' insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici, l' influenza che l' amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione ad essa tramite capitale pubblico, motivo per il quale, l' Autorità in tempi non sospetti aveva sottolineato come le società controllate sono esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione al' amministrazione controllante , ribadendo più volte, la necessità di adottare o misure di prevenzione della corruzione integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/'01, se dotate già di un Modello, o, in caso contrario, ad adottare un piano che contenga le misure e le definisca in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Tuttavia, le società pubbliche e le Pubbliche amministrazioni scontano una disciplina normativa non coincidente, poiché la legge 190/2012 ed il d.lgs. n.231/2001, sebbene finalizzate alla prevenzione dei reati all' interno delle proprie strutture organizzative, evidenziano profonde differenze.

Non a caso, in particolare :

a) per il D.lgs. n. 231/'01 assumono rilevanza i reati-presupposto commessi nell' interesse o a vantaggio della Società, mentre per la L. 190/2012 assumono rilevanza anche i reati commessi in danno della stessa, allo scopo di tutelare, *tout court*, la corretta amministrazione e, quindi, anche l' immagine esterna della Società, dalla commissione di reati che si configurano quali sensori di una gestione amministrativa non ispirata ai principi costituzionali del buon andamento e dell' imparzialità;

b) la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire, non solo l' intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", *intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione*

di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (Determinazione 12/2015 dell'ANAC).

I reati presi in considerazione dalla l. 190/12 costituiscono fattispecie di reato al cui rischio sono esposte la gran parte delle società c.d. pubbliche ; ovviamente per le società nelle quali il rapporto con il servizio pubblico sia addirittura connaturato, tale rischio è amplificato sia per la necessaria costanza dei rapporti con la P.A., sia per il verosimile coinvolgimento di molteplici livelli aziendali nei suddetti rapporti.

Il presente PTPCT 2021-2023 prende le mosse da una scelta fatta a monte dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera di adottare un documento unitario recante una nuova strategia anticorruptiva.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti

L'ANAC, con delibera n.1064 del 13 novembre 2019, ha pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Il nuovo PNA si presenta con una parte “ generale” completamente rivista alla luce delle esperienze maturate e dei risultati prodotti; ciò , al fine di rendere disponibile con il PNA non solo un atto di indirizzo ma anche uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le parti generali dei PNA e dei relativi aggiornamenti ad oggi adottati sono state assorbite e superate dal PNA 2019/21. Rimangono, invece, in vigore le parti speciali dei precedenti PNA e relativi Aggiornamenti dedicate a specifici approfondimenti per tipologia di amministrazioni o per materia. Le ragioni di fondo che hanno guidato tale scelta sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di sostenere le amministrazioni, quella di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali

Di particolare rilevanza anche i tre allegati: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi (All. 1)”, “La rotazione ordinaria del personale (All. 2)”, “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT (All.3).

Tra questi di sicuro, quello destinato a segnare un cambio di rotta è proprio l' Allegato 1 al PNA 2019 che ha contribuito a riscrivere il c.d. sistema di gestione del rischio, garantendo il passaggio da un sistema di valutazione del livello di esposizione a rischio dei procedimenti amministrativi di tipo “ quantitativo” ad uno “ qualitativo”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019/21 evidenzia come ogni amministrazione presenta propri differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e

dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo, per cui, l'elaborazione del PTPCT deve tenere conto di tali fattori di contesto e pertanto non può essere oggetto di standardizzazione. In via generale nella progettazione e attuazione del processo.

Ai fini della predisposizione del Piano, occorre attenersi ai seguenti principi metodologici:

- il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione
- Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.
- Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia
- La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.
- La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

L'analisi del rischio, pertanto, deve essere calata entro l'organizzazione dell'Ente interessato, tenendo in conto che il rischio organizzativo è dato dalla probabilità che un evento accada e che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione, nonché dall'impatto che l'evento può provocare una volta che esso è accaduto.

Il Piano anticorruzione, quindi, è lo strumento da adottare per evitare che all'interno dell'Ente si realizzino determinati atti illeciti, aventi rilevanza penale.

Il presente PTPCT 2021- 2023 in maniera innovativa rispetto al passato, esprime la volontà di questa amministrazione di dare seguito a tutte le indicazioni contenute nel nuovo PNA 2019 e ai suoi allegati, in particolare dall'allegato 1, che oggi rappresenta l' unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo visto e considerato che quest' ultimo aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell' aggiornamento PNA 2015.

Arricchiscono il quadro normativo, avendo riguardo all'ultimo anno, le seguenti fonti di legge:

- **La c.d. legge “spazza corrotti” 9/01/2019 n. 3**
Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante *Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*
- **Delibera ANAC n. 1064 del 2 ottobre 2019 di approvazione del nuovo PNA 2019**
- **Delibera ANAC 18/12/ 2019 n. 1201**
- **Circolare n.1 /2019 del Ministro della pubblica amministrazione**
- Delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019 : *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”*.
- Delibera ANAC n. 1126 /2019 di sospensione della delibera ANAC n. 586/2019

Decreto mille proroghe (art 1 c. 7 dl n. 162/2019)

Art 1 c. 163 legge di stabilità per il 2020 n. 160/2019

Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 *“Linee guida in materia di codici di comportamento dei dipendenti pubblici”*

Delibera ANAC n. 25 del 15/01/20 recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”

Regolamento ANAC per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio 4/09/2020

L. 11/09/2020 n. 120 di conversione del dl n. 76/20 c.d. di semplificazione

Delibera ANAC n. 1054 del 25 novembre 2020, recante l’interpretazione della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013.

Delibera ANAC n. 1120 del 22/12/2020, Patti di integrità e clausole di esclusione dalla gara

DL. 31 /12/20 n. 183 c.d. decreto mille- proroghe per l’anno 2021

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA LOTTA ALLA CORRUZIONE

Concorrono alla prevenzione della corruzione, nell’ambito del contesto interno, i seguenti soggetti :

- **L’ Amministratore Unico**, nella persona dell’ avv. Rocco Salvatore Fuina giusta nomina avvenuta con Decreto n. 277 del 19/11/2019 a firma del Presidente della Giunta Regionale.

All’ organo di indirizzo politico compete :

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

E’ destinatario della relazione annuale del RPCT che dà conto dell’attività svolta e delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate nell’ applicazione di una normativa complessa e in continua evoluzione come quella relativa all’ anticorruzione.

- **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 1 del 20/01/2015, è il Dr. Francesco Paolo Di Pede, funzionario consortile, responsabile dei seguenti Uffici dell'Ente: Affari Generali, Bilancio e Risorse Finanziarie, Ricerca e Sviluppo.

Compiti e poteri del RPCT

Alla luce della delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti:

- predispone il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
- verifica d'intesa con il Direttore e l'AU, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché fissa le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- sollecita la nomina del RASA e nel caso specifico del Consorzio è stato nominato il Geom. Vincenzo Primo.
- svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
- si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.
- cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il

monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

- a fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.
 - In particolare, l'art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”.
 - L'art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.
 - ***I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative*** sono tenuti a :
 - valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
 - partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
 - curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
 - assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e,

in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);

– tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

Si riportano di seguito nominativi, recapiti telefonici , mail :

Direzione - Ing. Perrone Giovanni
(giovanni.perrone@csi.matera.it
Tel. 0835 309228)

P. O. Ing. Castelluccio Antonio Emidio
Ufficio Interventi Straordinari
Manutenzione dei Servizi e Reti infrastrutturali
(Antonio.castelluccio@csi.matera.it
Tel. 0835 309241)

P. O. Dott. Di Pede Francesco
Ufficio Affari Generali
Ufficio Bilancio e Risorse Finanziarie
Ufficio Ricerca e sviluppo
(francesco.dipede@csi.matera.it
Tel. 0835 309219)

P. O. Rag. Tortorelli Mariangela
Ufficio Pianificazione e Gestione Patrimoniale
(mariangela.tortorelli@csi.matera.it
Tel. 0835 309216)

P. O. Rag. Lafiosca Deodato Antonio
Ufficio Gestione Impianti
(deodato.lafiosca@csi.matera.it
Tel. 0835 309228)

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art.20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

L’RPTC, in assenza di organismo indipendente di valutazione (Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019):

- verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico- gestionale e che nella valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all' anticorruzione e alla trasparenza, (art 43 e 44, d.lgs. n. 33/13).
- Esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall' Ente (art 54 c. 5, d.lgs. n. 165/2001)
- Comunica all' ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Attestano il rispetto degli obblighi di pubblicazione

IL COLLEGIO DEI REVISORI è composto da:

Dr. Michele Ielpo – Presidente

D.ssa Ivana Claps – Componente

Dr. Gerardo Lasalvia - Componente

➤ ***Tutti i dipendenti del Consorzio:***

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
- segnalano casi di personale conflitto di interessi nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice di Comportamento aggiornato alla linea guida n. 177/20

- ***I consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio*** osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel PTPCT e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei Regolamenti nn.328 e 330 del 29 marzo 2017 dell'ANAC, effettuano segnalazioni.

CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività: 1) l'acquisizione dei dati rilevanti; 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo. Per l'analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC, si fa riferimento a quanto previsto dalla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", parte VII, trasmessa dal Ministero dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018, disponibile alla seguente pagina web:
http://www.camera.it/leg17/491?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=documento&numero=005v01_RS&doc=pdfel.

CONTESTO INTERNO

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (CSI) è stato fondato il 5 agosto del 1961, dopo la scoperta di estesi giacimenti di metano nella Valle del Basento, in provincia di Matera.

Ai sensi dell'art.36, c.4 della Legge 5 ottobre 1991 n.317, è Ente Pubblico Economico.

Tale natura giuridica è stata confermata anche dalla successiva normativa di emanazione Regionale. Attualmente è regolato dalla Legge della Regione Basilicata n. 18 del 2/02/2010, integrata dalla L.R. 32/2014. Il Consorzio promuove lo sviluppo produttivo nelle aree di competenza territoriale.

A tale fine esercita le seguenti funzioni:

- a) la gestione e la manutenzione delle opere infrastrutturali e degli impianti ubicati nelle aree industriali esistenti, l'attuazione delle misure finalizzate al loro ampliamento o ammodernamento, nonché la progettazione e la realizzazione di nuovi interventi, ivi compresi quelli funzionali all'allestimento di eventuali ulteriori aree industriali;
- b) la determinazione e la riscossione sia dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali a fronte dell'attività di gestione e di manutenzione, sia delle tariffe dovute dai terzi a fronte dell'utilizzo di opere o impianti consortili, ovvero della prestazione di servizi;

- c) la redazione dei piani urbanistici delle aree ed agglomerati produttivi e la vigilanza, per quanto di competenza, sul rispetto delle prescrizioni negli stessi contenute;
- d) l'esercizio della potestà, prevista dall'articolo 53, comma 7, del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, di espropriare beni immobili, anche ai fini della dotazione infrastrutturale delle aree industriali;
- e) l'assegnazione e la vendita, o la cessione in locazione dei lotti compresi nelle aree di competenza, a soggetti che esercitino o vogliano insediare attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi, nonché l'assegnazione e la vendita, ovvero la locazione, anche finanziaria, ai medesimi soggetti di fabbricati e rustici, privi di vincoli di destinazione, di cui i Consorzi siano proprietari;
- f) l'attuazione, nell'ambito delle aree di propria competenza, dei programmi di reindustrializzazione di siti dismessi, o comunque volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali, predisposti dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d), della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

Il Consorzio può svolgere tutte le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 ed in particolare quelle concernenti:

- a) l'elaborazione di studi, progetti ed iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo delle aree di competenza, anche in vista dell'ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
- b) la promozione della ricerca, dell'innovazione tecnologica e delle strutture di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connesse all'innovazione tecnologica;
- c) la promozione di nuove iniziative imprenditoriali nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 febbraio 2010, n. 18;
- d) la progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione e di impianti di servizi e di aree produttive e commerciali ecologicamente attrezzate;
- e) la realizzazione, sulla base di accordi con gli enti territoriali o loro consorzi, delle opere di urbanizzazione, nonché delle infrastrutture relative alle aree locali per insediamenti produttivi;
- f) l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, in particolare per quel che concerne gli impianti e servizi di tutela ambientale (depurazione, scarica e trattamento e recupero dei rifiuti), gli impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano, la progettazione, costruzione e gestione, diretta ed indiretta, di interporti, centri intermodali, porti ed

aeroporti, la prestazione di servizi reali alle imprese e di servizi sociali connessi alle attività produttive;

g) la progettazione, realizzazione e gestione, diretta e indiretta, di laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria, rifiuti e rumori;

h) la prosecuzione della gestione in atto degli impianti relativi all'uso delle risorse idriche fino al momento del loro trasferimento al gestore designato dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 5 febbraio 2010, n. 18;

i) qualsiasi iniziativa utile e necessaria a raggiungere gli scopi previsti nel presente articolo, ivi comprese operazioni promozionali, commerciali, produttive, finanziarie, immobiliari e nei servizi, nonché la costituzione e/o assunzione di partecipazioni in enti, istituti e organismi che abbiano a oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti attribuiti al Consorzio.

Competenza territoriale

1. L'ambito di operatività del Consorzio comprende l'intero territorio della Provincia di Matera. Ai sensi dell'articolo 9 della L.r. 5 febbraio 2010 n. 18, sulla base di apposite intese della Regione Basilicata con le Regioni confinanti e con il Consorzio possono essere affidati al Consorzio stesso compiti relativi ad aree industriali site in Regioni limitrofe.

2. Il Consorzio articola la propria attività negli agglomerati industriali della Valle del Basento, La Martella, Jesce, Irsina, Policoro. Ulteriori aree o agglomerati sono individuati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della l.r. 5 febbraio 2010 n. 18, anche su proposta del Consorzio, assecondando specifiche esigenze o potenzialità di sviluppo produttivo.

Modalità di esercizio delle funzioni consortili

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, il Consorzio agisce per il perseguimento dei fini istituzionali mediante atti di diritto privato.

2. In quanto organismo di diritto pubblico il Consorzio si conforma, nella gestione delle procedure contrattuali relative a lavori, servizi e forniture, alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre normative europee e nazionali applicabili.

3. Sono adottati con provvedimenti amministrativi gli atti relativi alla modifica dello statuto, al piano economico finanziario e patrimoniale di previsione, al programma triennale delle infrastrutture pubbliche da realizzare, ai piani urbanistici delle aree produttive, alle espropriazioni, alle occupazioni d'urgenza, alla determinazione dei contributi e delle tariffe dovuti dalle imprese insediate, ai regolamenti consortili di cui al successivo art. 15.

4. L'acquisizione, dotazione infrastrutturale, gestione e cessione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi avviene mediante procedure di evidenza pubblica in conformità ai principi normativi vigenti in materia ed alle disposizioni dei regolamenti di cui all'art. 21, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.


5. Il consorzio è soggetto della programmazione negoziata ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18.

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Nel sistema delle responsabilità vengono in rilievo **la struttura organizzativa** dell'amministrazione e le principali funzioni da essa svolte.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta **mappatura dei processi**, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura dei processi è allegata al presente PTPCT 2021-2023.

Si riporta, invece, di seguito l'articolazione interna del Consorzio:



L'adozione degli obiettivi strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "*contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT*".

L'ANAC, per la prima volta, con la deliberazione n. 831/2016, ha raccomandato proprio agli organi di indirizzo di prestare "particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione". Tale impostazione è stata confermata nei successivi PNA e quindi anche nel PNA 2019.

Sono stati, per i motivi esposti fissati i nuovi obiettivi strategici da parte dell'organo di indirizzo politico di seguito richiamati :

1) OBIETTIVO STRATEGICO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA n. 1

Riduzione proroghe nella misura del 25% rispetto all'anno 2020, alla luce della nuova disciplina recata nella L.120/2020 e creazione di una Sezione in Amministrazione trasparente.

OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo si prefigge il compito di ridurre il ricorso alle proroghe, nella misura definita nell'obiettivo strategico, con la funzione di spingere gli uffici a programmare per tempo le attività in scadenza, anche alla luce della nuova disciplina recata nella L.120/2020 fino al 31.12.2021. Il controllo del cittadino avverrà attraverso la creazione di una sezione a ciò dedicata all'interno del portale denominata "Proroghe anno 2021" in cui verranno inserite tutte le proroghe dell'anno.

2) OBIETTIVO STRATEGICO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA n. 2

Implementazione corsi di formazione trasparenza - privacy

OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo si prefigge il compito di aumentare i percorsi formativi del personale dipendente, in una stagione caratterizzata da riduzione delle assunzioni, avendo cura di ampliare la formazione a tutti i dipendenti anche in modalità webinar.

E' fatto obbligo, pertanto, all'organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l'attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un'attività di impulso delle attività del RPCT da una parte e delle posizioni organizzative dall'altra.

Contenuto e finalità del documento recante misure di prevenzione della corruzione alla luce della linea guida n. 1134/17 e del PNA 2019.

L'approccio metodologico che ha accompagnato la redazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021- 2023 recepisce le novità contenute nella linea guida ANAC n. 1134/17, ribadite dal PNA 2019 "parte V".

In sintonia con la linea guida ANAC n. 1134/17, il Piano contiene una descrizione delle attività a rischio corruzione svolte dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera e la previsione degli strumenti / misure che l'Ente intende adottare per la gestione di tale rischio.

La c.d. mappatura dei processi è contenuta in un allegato al presente PTPCT 2021- 2023, che è parte integrante del presente piano .

Alla luce però, delle novità introdotte dall'allegato 1 al PNA 2019 relative al c.d. nuovo sistema di gestione del rischio, il Consorzio ha provveduto a predisporre la mappatura dei processi attraverso

l'utilizzo di alcuni indicatori e fattori abilitanti . Quest' ultimi, come si dirà nel prossimo paragrafo, consentono di svelare il livello di esposizione a rischio del processo di volta in volta preso in considerazione.

Proprio in considerazione del cambio di rotta e della scelta suggerita dall' allegato 1 al PNA 2019 di adottare un approccio di tipo *qualitativo* nella valutazione del rischio corruttivo che si annida dietro ciascun processo/ procedimento amministrativo il Consorzio si impegna a implementare la mappatura dei processi entro e non oltre il **30 settembre 2021**.

La procedura di redazione del piano di prevenzione della corruzione

Per l'aggiornamento del Piano è stata seguita, una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'amministrazione.

All'uopo viene pubblicato *un avviso di consultazione pubblica* con il quale è data informazione della necessità da parte del Consorzio di provvedere ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2021- 2023– e *un modulo osservazioni* per consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

La bozza di piano, insieme all' avviso e al modulo osservazioni viene quindi pubblicato nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni secondo lo schema di seguito declinato: **Non sono pervenute osservazioni**

Quelle che perverranno, anche dopo la pubblicazione, verranno inserite in apposita sezione del P.T.P.C. e serviranno per gli aggiornamenti al Piano in prosieguo.

Dopo l'approvazione, il PTPCT viene adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /corruzione e in disposizioni generali / atti generali) , inoltrato sulla posta elettronica del dipendente, la cui ricezione ne costituisce implicito motivo di conoscenza,

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano

La mappatura dei processi e il nuovo sistema di gestione del rischio

L'adozione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Per "*gestione del rischio*" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del PTPC è frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera. In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dell'ente e genera delle conseguenze di diversa natura; identificazione del grado di esposizione di un ente al rischio corruttivo.

Risulta, allora, indispensabile, l'utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio.

Il processo di gestione del rischio si articola nelle seguenti fasi:

1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
2. valutazione del rischio per ciascun processo;
3. trattamento del rischio

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A. Essa è riportata in unica griglia nella parte III del presente documento, insieme alla indicazione delle misure di prevenzione che il Consorzio intende attuare e dei soggetti responsabili della loro attuazione.

Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: *l'identificazione, l'analisi e la ponderazione*

L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza

dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'identificazione del rischio è stata fatta considerando il processo nel suo complesso, per cui andando a valutare gli eventi di natura corruttiva ad esso collegati.

L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo: il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti *fattori abilitanti della corruzione*. Per tali si intendono quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, la cui valutazione, in ordine alla loro esistenza è rimessa ad una scelta discrezionale dell'ente. Di seguito se ne riportano alcuni indicati dall'ANAC nel PNA 2019: *assenza di misure trattamento del rischio, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto, Scarsa responsabilizzazione interna, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, Inadeguata diffusione della cultura della legalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione etc..*

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, la cui valutazione è rimessa all'ente.

Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio

L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività , alla luce di fattori abilitanti e di indicatori.

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nell'Allegato 1 al PNA 2019 , i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi vanno tradotti operativamente in **indicatori di rischio** in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Di seguito si riportano alcuni indicatori:

- a) Discrezionalità : il processo è discrezionale?

- a) Rilevanza esterna : il processo produce effetti diretti all' esterno dell' ente?
- b) Valore economico: qual è l' impatto economico del processo?
- c) Impatto organizzativo : il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?
- d) Impatto economico : nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenza della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sentenze di risarcimento del danno in favore dell' ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto?
- e) Numero dei procedimenti disciplinari e penali a carico dei dipendenti
- f) La trasparenza del procedimento e dati pubblicati

Una volta definiti gli indicatori, a ciascun indicatore dovrà essere assegnato un valore compreso tra

“BASSO

MEDIO

ALTO”

e la misurazione del valore attribuito a ciascun criterio consentirà di svelare il livello di esposizione a rischio del processo mappato.

Una volta dato il giudizio sintetico motivazionale sul livello di esposizione a rischio dei processi, per ciascuno di essi vanno indicate le misure che si intendono attuare.

La ponderazione del rischio

Tale fase ha l' obiettivo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi,

IL Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. Il trattamento del rischio

rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- “*misure comuni e obbligatorie*” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- “*misure ulteriori*” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie richiamate nel PNA 2019

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Adempimenti relativi alla trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M03
Inconferibilità - incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi finanziari	M04
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (contenzioso amministrativo)	M05
<i>Whistleblowing</i>	M06
Patto di integrità	M07

Formazione	M08
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	M09

Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie

M1) Misura relativa alla Trasparenza

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si stabilisce che *“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”*.

Ogni responsabile di settore è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310 /2016.

Al tempo stesso ognuno è delegato all'accesso civico, per atti del proprio settore. **E' intenzione del Consorzio procedere entro il mese di aprile 2021 all' attivazione di un registro informatico per monitorare le istanze di accesso che pervengono.**

In line con le previsioni contenute nel d.lgs. n. 97/16, di seguito sono riportati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno altresì menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e segnatamente:

Direzione: ing. Perrone Giovanni

Ufficio Interventi Straordinari - Manutenzione dei Servizi e Reti infrastrutturali - P. O. Ing. Castelluccio Antonio Emidio

Ufficio Affari Generali - Bilancio e Risorse Finanziarie- Ufficio Ricerca e sviluppo- P. O. Dott. Di Pede Francesco

Ufficio Pianificazione e Gestione Patrimoniale – P.O. Mariangela Tortorelli

Ufficio Gestione Impianti - P. O. rag. Lafiosca Deodato Antonio

Azioni da intraprendere :

Anno 2021: attivazione del registro informatico per monitorare le istanze di accesso e di un sistema di verifica a campione con cadenza semestrale delle istanze di accesso civico e documentale presentate e dei relativi esiti .

Anno 2022: revisione dei termini di conclusione dei procedimenti operando , ove possibile una loro riduzione e pubblicazione sul sito istituzionale dell' ente alla luce delle novità introdotte dalla l. n. 120/20

Anno 2023: attivazione di un sistema di monitoraggio con cadenza semestrale (15 giugno/ 15 dicembre) sui termini di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese ex art 12 l. n. 120/20 oggetto di pubblicazione : relazione semestrale a cura delle PO sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e individuazioni di eventuali anomalie che non ne hanno consentito il rispetto del termine previsto

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT, PO

M2) Il Codice di comportamento

Il Codice di Comportamento ha rivestito sin da subito un ruolo fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione, perché è uno dei principali strumenti volti ad orientare i comportamenti dei funzionari pubblici alla cura dell' interesse pubblico, in stretta connessione con i Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, tanto è vero che la l. n. 190/12, in particolare l' art 1 c. 44 ha sostituito l' art 54 del d.lgs. n. 165/'01, prevedendo da un lato, l' adozione di un codice di comportamento valido per tutte le amministrazioni pubbliche, dall' altro, imponendo a ciascuna P.A., l' adozione di un codice di comportamento ad integrazione di quello generale. A seguito della modifica apportata all' art 54 è stato adottato un nuovo Codice di Comportamento con D.P.R. n. 62/2013, che insieme al d.lgs. n. 33/13 e al d.lgs. n. 39/13 rappresentano i tre decreti attuativi della c.d. legge anticorruzione.

Il co. 3 dell'art. 54 del D. Lgs. n° 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.

Con la delibera 19/02/2020 n. 177, l' Autorità ha di fatto tentato un cambio di rotta andando ad approvare le nuove linee guida . Queste nuove linee guida sostituiscono quelle adottate dall' Autorità con delibera n. 75 del 2013, con cui l' Autorità aveva già richiamato le amministrazioni ad un corretto esercizio del dovere di dotarsi del proprio Codice, facendo presente che l' approvazione di Codici meramente riproduttivi di quello generale equivale alla omessa adozione, (delibera ANAC n. 689/2020) e, al tempo stesso, è elusiva delle disposizioni di legge”, senza la

individuazione di quegli elementi effettivi di integrazione, che avrebbero poi portato ad una differenziazione degli stessi Codici adottati dalle varie amministrazioni . Per tali motivi, è intenzione del Consorzio procedere all' aggiornamento del Codice di Comportamento sulla base delle indicazioni contenute nella nuova linea guida ANAC.

Azioni da intraprendere:

2021: aggiornamento del Codice di Comportamento entro e non oltre il mese di aprile 2021 e attivazione di un monitoraggio sul rispetto del Codice di Comportamento da parte delle PO a partire dal II semestre dell' anno.

2022: Introduzione di misure ulteriori scaturite dall'adozione di un Codice di comportamento sottoposto a revisione.

2023: Conferma ed implementazione della misura dell'anno 2022 e dei risultati raggiunti l'anno scorso.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT, Direttore, PO, dipendenti

NOTA : misura trasversale comune a tutti i settori

M03) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e l' art 6 bis della l. n. 241/'90 prevedono l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" nonché quelle in cui si manifestino "*gravi ragioni di convenienza*" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

In attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6bis della legge 241/90 **è inserita in ogni determina la seguente clausola di stile:** "*il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza*".

E' fatto obbligo al responsabile del procedimento estensore del provvedimento di comunicare ogni eventuale modifica relativa al mutamento della situazione di conflitto di interesse anche se avvenuta

al termine del procedimento.

Analogamento, nelle deliberazioni, prima della parola “ delibera” dovrà essere inserita la seguente clausola:

“ ravvisata la propria competenza all’ adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art 6 bis, l. n. 241/’90 e dell’ analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021- 2023... “

Per i dipendenti già assegnati all'ufficio alla data di entrata in vigore del presente Codice, la comunicazione relativa ai rapporti di debito e credito (incarichi esterni ricoperti, rapporti di collaborazione retribuiti e non, partecipazioni in società a scopo di lucro, finanziamenti assunti con soggetti esterni, contratti di affitto o locazione sia se si versa nella qualità di affittuario che di locatore etc.), assunti negli ultimi 3 anni va effettuata nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore del medesimo e a seguito di richiesta da parte del RPCT.

Al fine di adempiere all’obbligo di comunicazione è stato predisposto un modulo allegato al nuovo Codice di Comportamento, che conterrà l’impegno del dipendente ad aggiornare in modo immediato le dichiarazioni medesime, in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse non indicata nella dichiarazione originaria. Ferme restando le dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1 del D.P.R n. 62/13 in corso d’anno, ciascun responsabile di settore/ufficio, in relazione ai procedimenti di propria competenza, cura l’acquisizione di apposite dichiarazioni ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/90 e smi, dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, degli artt. 7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Azioni da intraprendere :

Anno 2021: Inserimento di una clausola di stile sul conflitto di interessi ricavabile dall’art 6 bis della l. n. 241/’90 in tutte le determinazioni e deliberazioni. Obbligo per il Direttore e i responsabili di settore di comunicare i rapporti di debito e credito degli ultimi tre anni nei 30 giorni successivi all’entrata in vigore del medesimo e a seguito di richiesta da parte del RPCT, e verifica su 2 dichiarazioni pervenute scelte tramite sorteggio.

Anno 2022: Adozione di un modulo ad hoc per consulenti e collaboratori in linea con la delibera n. 1054/20 e di nuove dichiarazioni per coloro che sono coinvolti nelle procedure di gara.

Anno 2023: implementazione della misura nei confronti dei responsabili di procedimento

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : AU, Direttore, RPCT, responsabili di settore

M04) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità

Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato il D. Lgs. n. 39/2013, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, le cui disposizioni si applicano agli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, conferiti nelle P.A., nonché negli enti pubblici e di diritto privato in controllo pubblico.

Per *“inconferibilità”* si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi in esso previsti a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; l' *“incompatibilità”* , invece, consiste nell' obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Un sistema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. 39/2013 fa capo sia al Responsabile dell'Anticorruzione (art. 15) sia all'ANAC (art. 16).

Con delibera n. 833/2016 l'ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell' organo che ha conferito l' incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede. In caso di mancate contestazioni, l' ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest' ultimo è tenuto ad attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall' ANAC, con il rischio di incorrere in contestazioni di carattere penale per non aver fatto le dovute contestazioni

Alla delibera n. 833/16 ha fatto seguito il Regolamento di vigilanza n. 328 del 29 marzo 2017 con

cui l'ANAC ha disciplinato i suoi poteri di intervento in materia.

Si fa inoltre presente che l'Autorità, a seguito dell'attività di vigilanza e consultiva svolta in materia di inconfiribilità e incompatibilità, ha rilevato alcune incongruenze o anomalie, formalizzate negli **atti di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 1 del 18 gennaio 2017 e n. 3 del 7 febbraio 2019**, concernente la nozione di “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. 1) del d.lgs. n. 39/2013 ed ha sollecitato un intervento del legislatore .

Tra le misure messe in atto dalla società per dare concreta attuazione al decreto , si segnala l'adozione di modulistica ad hoc che viene richiesta ai destinatari della normativa all'atto del conferimento dell'incarico, come condizione legale di efficacia del contratto e annualmente entro il 30 luglio al fine di verificare l'insorgere di situazioni di incompatibilità.

Azioni da intraprendere :

Anno 2021: adozione di nuova modulistica sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/13 e attivazione di un sistema di monitoraggio a partire dal secondo semestre a cura del RPCT sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità acquisite entro e non oltre il 30 giugno 2021

Anno 2022: conferma della misura 2021

Anno 2023 : implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative

SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA: AU, RPCT

M05) Attività successiva alla cessazione del rapporto (c.d. divieto di pantouflage)

L'art. 1, co. 42, lett. 1), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si osserva che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da

ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo. Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di pantouflage è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati *dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel d.lgs. 39/2013*, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013.

Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., il divieto di pantouflage è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti. Per attività lavorativa o professionale deve intendersi “qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore”.

Per “poteri autoritativi e negoziali “si intendono i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere_

Il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in

modo significativo il contenuto della decisione. Pertanto, ad avviso dell' ANAC il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento, (parere ANAC 67 AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

Con la sentenza n. 7411/19 il Consiglio di Stato dopo aver ribadito la competenza dell' ANAC in merito alla vigilanza e all' accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall' art 53 c. 16-ter, d.lgs. n. 165/'01, ne ha riconosciuto anche i poteri sanzionatori. (comunicato ANAC del 30 ottobre 2019).

Pertanto, al fine di garantire la concreta applicazione della misura, il Consorzio si impegna a predisporre e una autodichiarazione da far sottoscrivere a coloro che cessano di lavorare per conto dell' Ente, di impegno al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare successivamente eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Azioni da intraprendere

Anno 2021: predisposizione di autodichiarazione da far firmare al dipendente all' atto della cessazione del rapporto di lavoro con il Consorzio.

Anno 2022: avvio di un monitoraggio con cadenza semestrale sulle dichiarazioni acquisite_a cura del RPCT

Anno 2023: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative

SOGGETTI RESPONSABILI DELL' ATTUAZIONE DELLA MISURA : il RPCT , Direttore, responsabili di settore.

M06) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo

In Italia la prima disciplina sul whistleblowing è stata introdotta con la **legge 190/2012** (c.d. legge "Severino"), che ha inserito l'art. 54-bis nel corpo del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), prevedendo un regime di speciale tutela del dipendente pubblico che segnalava all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o ancora all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero riferiva al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui era venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, "al fine di incentivare i medesimi dipendenti a denunciare gli illeciti rilevanti partecipando all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio". La disciplina è stata integrata dal **decreto legge 90/2014**, convertito nella legge 114/2014, che ha modificato l'art. 54-bis, introducendo l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni. Da allora, l'ANAC è chiamata a gestire non solo le segnalazioni provenienti dal suo interno, ma anche quelle derivanti da altre amministrazioni pubbliche.

Al termine di un lungo e travagliato iter legislativo, il 30 novembre 2017 è stata approvata la **legge 179/2017** recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”. La legge in parola introduce quindi un sistema binario, prevedendo una tutela sia per i lavoratori del settore pubblico sia per i lavoratori del settore privato. Il provvedimento mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di pratiche illegali realizzate all’interno di enti pubblici e privati.

Tra gli aspetti più salienti della novella (L. 29/12/2017 n. 179) si segnalano :

-un ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato sottoposto a controllo pubblico.

- il RPCT diventa unico destinatario della segnalazione. La norma per fortuna ha cassato l’obbligo di segnalazione “ al proprio superiore gerarchico”, circostanza più volte riportata nei Piani di prevenzione degli enti pubblici che, quand’ anche attuativi della legge, in realtà mostravano l’inefficacia del coordinamento normativo atta a tutelare la segretezza della segnalazione con la tutela del bene della vita e del buon andamento dell’ azione amministrativa. L’ aver previsto solamente l’ RPCT, l’ A.G. e l’ Autorità contabile non fa che assomigliarla ad una vera e propria denuncia per la quale le leggi ordinarie già ne garantivano la tutela.

- E’ prevista la nullità per ogni atto discriminatorio posto in essere dall’ amministrazione pubblica nei confronti del segnalante. Il dipendente che segnala fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza e fuori dei casi di calunnia, “ non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, cosicché il provvedimento dispone 2 accorgimenti che riguardano sia la tutela dell’ identità del dichiarante sia la procedura di segnalazione del fatto di reato. Ecco perché la legge ammette la tutela di cui all’ art 329 c.p. e l’ obbligo di riservatezza nella segnalazione alla Corte dei Conti finché non sia chiusa la fase istruttoria, al pari di ciò che accade per le azioni disciplinari.

- Previsione di sanzioni salatissime in capo a colui che ha adottato la misura discriminatoria (da 5.000 a 30.000)

- Previsione di sanzioni salatissime in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un’ attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da 10.000 a 50.000)

- Inversione dell’ onere della prova in capo all’ Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione.

Le tutele previste dalla legge per chi fa la segnalazione non sono offerte in caso di accertata responsabilità penale per calunnia o diffamazione

In linea con quanto stabilito dalla legge di attuazione, ANAC sul proprio portale con 2 distinti comunicati nel 2018, ha reso operativa **l' applicazione informatica whistleblower** per l' acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. In particolare, l' Autorità ha adottato il sistema di segnalazione crittografato, per tutelare la posizione del dipendente che denuncia fatti di reato.

In alternativa, vi è la possibilità di accreditarsi presso la piattaforma whistleblowingPA messa a disposizione in maniera gratuita da Transparency International (un' organizzazione non governativa).

Al fine di rafforzare il sistema di tutele dell' "informatore" che spesso, purtroppo, può essere indotto a non segnalare eventuali violazioni per **timore di subire ripercussioni** nella sua sfera lavorativa o personale, l' Unione europea ha adottato la [direttiva \(UE\) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell' Unione](#), destinata ad essere recepita in Italia entro il 2021.

In attuazione della l. n. 179/17 art 1 c. 5, **l' ANAC ha provveduto ad adottare le linee guida in materia** che ancora ad oggi sono in consultazione e lo resteranno a lungo in considerazione del fatto che l' Italia deve recepire la direttiva europea e, nel frattempo, **dal 3 settembre 2020 è in vigore il nuovo Regolamento**: con cui l' Autorità ha provveduto a modificarne l' intera struttura al fine di esercitare il potere sanzionatorio in maniera più celere ed efficiente e per svolgere un ruolo attivo nell' opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle PP.AA.

Il regolamento disciplina quattro tipologie di procedimento:

- il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'[art. 54-bis](#) del [D.Lgs. n. 165/2001](#));
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del comma 6 primo periodo dell'[art. 54-bis](#));
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (comma 6 terzo periodo dell'[art. 54-bis](#));

- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (comma 6 secondo periodo dell'[art. 54-bis](#)), ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle stabilite dalle linee guida ANAC e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Il regolamento ha anche cura di indicare un ordine di priorità di gestione delle segnalazioni e comunicazioni ricevute, le quali saranno evase dall'ANAC secondo la gravità delle violazioni riferite e la reiterazione delle stesse (art. 7).

Il Consorzio ha provveduto ad accreditarsi presso la piattaforma messa a disposizione dell'ANAC :
e a mettere a disposizione sul proprio sito web: www.csi.matera.it/ove il link al servizio offerto direttamente dall'ANAC: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>

Azioni da intraprendere :

Anno 2021: invio di una comunicazione a tutti gli uffici contenente il link per accedere alla piattaforma **ed attivazione di percorsi formativi sul temi della legalità e sulla l. n. 179/17**

Anno 2022: adozione di un nuovo Regolamento a seguito di recepimento della direttiva UE

Anno 2023: implementazione della misura per sopravvenute modifiche normative

RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT

M07) Il patto di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano i patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione.

Di qui, la precisazione dell'ANAC nel PNA 2019, in ordine al fatto che i patti di integrità potrebbe essere utilizzati per rafforzare alcune prescrizioni, in particolare, costringere i privati al rispetto dei

codici di comportamento dell'ente, del divieto di pantouflage e della disciplina sul conflitto di interessi

Nelle Linee guida adottate dall'Autorità con **la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi** nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, L'ANAC ha, infatti, suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei patti di integrità, "sanzioni" a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

Recentemente, l'ANAC con delibera 1120/2020, ha risposto ad una richiesta di parere inviata dal Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal d.l. n. 76/2020, convertito con legge 120/2020 (Così detto "Decreto semplificazione"), per quanto riguarda la vincolatività delle clausole contenute nei patti di integrità.

L'Autorità ha chiarito che l'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione disciplinato dall'articolo 83, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

Analogamente, il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 6458/2020, ha chiarito che le clausole del patto etico e di integrità sono idonee a rafforzare gli oneri informativi già gravanti sui concorrenti in virtù delle disposizioni di legge che impongono, per come costantemente interpretate dalla giurisprudenza amministrativa, di informare la stazione appaltante di ogni fatto, specie se di rilevanza penale, in grado di incidere sulla valutazione di integrità ed affidabilità del concorrente dovuta in sede di verifica dei requisiti di partecipazione.

Ne deriva che l'accettazione del patto etico da parte dei concorrenti comporta l'ampliamento dei loro obblighi nei confronti della stazione appaltante da un duplice punto di vista:

- Temporale, in quanto gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto;

- Contenzioso, in quanto è richiesto all'impresa di impegnarsi, non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma a tenere un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto (si veda anche Cons. Stato, Sez. V, Sent. 722/2018).

L'Autorità ha ritenuto quindi confermata la compatibilità delle previsioni dei patti di integrità con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, nei limiti di quanto precisato dalla Corte di Giustizia (Corte Giustizia Europea 22/10/2015 causa C-425/14) e dalla giurisprudenza nazionale in merito al necessario rispetto del principio di proporzionalità.

Il rispetto di tale principio dovrà, di conseguenza, essere garantito sia nella fase di predisposizione dei patti di integrità, che non potranno contenere disposizioni eccedenti la finalità di evitare illeciti condizionamenti nelle procedure di gara (considerata legittima dalla Corte di Giustizia), sia in fase applicativa, laddove la stazione appaltante dovrà valutare l'idoneità della condotta a giustificare l'esclusione dalla gara.

Inoltre, la sanzione espulsiva dovrà essere adottata in ottemperanza ai canoni del procedimento amministrativo che richiedono la garanzia del contraddittorio e l'obbligo di idonea motivazione delle scelte adottate.

Situazione completamente diversa è quella che si configura a seguito del mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità, opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall'operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall'articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, detta condotta assumerà rilevanza ostativa ai fini della partecipazione a future procedure di aggiudicazione, nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento.

In tali eventualità, l'operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita. Tali misure, infatti, hanno effetto pro futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse (come chiarito dal Cons. Stato, Sez. V, Sent. 2260/2020).

Azioni da intraprendere :

Anno 2021: adozione del patto di integrità in linea con la legge spazza- corrotti e le linea guida ANAC n. 15/2019 **entro il mese di maggio. Ciascun responsabile di Ufficio procede all'espletamento delle gare del proprio settore, nelle quali ricopre la funzione di RUP. Attestazione in seno al secondo Report infrannuale da parte dei Responsabili della concreta attuazione.**

Anno 2022: Attestazione in seno al secondo Report infrannuale da parte dei Responsabili della concreta attuazione e monitoraggio a campione sulle relazione una volta all'anno entro il 30 ottobre 2022 da parte del RPCT.

Anno 2023: implementazione della misura per sopravvenute novità normative

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: il RPCT, PO responsabile delle commesse pubbliche

M08) La Formazione

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

Il Consorzio si impegna alla adozione di un piano di formazione annuale e triennale con percorsi di formazione sui temi della legalità, ma anche con percorsi specifici per il personale che si trova ad operare in aree a rischio, oltre a garantire incontri formativi sul tema della trasparenza e della privacy entro e non oltre il 30 giugno 2021/2022/2023. La verifica sul rispetto della misura verrà fatta prendendo in considerazione le attività che saranno deliberate nel piano di formazione dell'ente.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : il RPCT

M09) La rotazione ordinaria e straordinaria del personale

La rotazione ordinaria del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

La rotazione straordinaria è, invece, previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. **La norma citata prevede, infatti, la rotazione del personale “nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.** Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro servizio. **Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria** dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell' area/ ufficio in cui si sono verificati i fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell' amministrazione. La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell' amministrazione , adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l' immagine di imparzialità dell' ente e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è necessario che venga data all' interessato la possibilità di contraddittorio. Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, **l'Anac ha adottato la recente delibera 215/2019**, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura

della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001». La norma in commento, se da un lato, afferma che la misura trova applicazione non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale o disciplinare legato alla messa in atto da parte del dipendente di condotte di natura corruttiva, dall'altro non chiarisce né *i reati presupposti*, la cui commissione fa scattare l'applicazione della misura né *il momento del procedimento penale* in cui l'amministrazione è tenuta tramite l'adozione di un provvedimento formale a fare una valutazione sulla applicabilità della misura. Per l'ANAC, il momento dell'applicazione della misura della rotazione deve coincidere con l'iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato, in quanto con tale atto prende avvio il procedimento penale ed in considerazione del fatto che al registro possono accedere solo l'autore del reato, la persona offesa ed i relativi difensori; per cui, ad avviso dell'Autorità, l'ente è tenuto ad adottare un provvedimento che disponga l'applicazione della misura o la conferma dell'incarico in attesa degli esiti del procedimento penale. Tuttavia, se ci si sofferma sulle modifiche apportate dalla l. n. 3/2019 c.d. legge spazzacorrotti, colpisce che la linea guida nulla dice al riguardo. L'avvento della legge e le modifiche da essa apportate al regime delle pene accessorie (art. 317 bis c.p.), hanno, di fatto stravolto l'applicazione della misura in caso di sentenza di condanna superiore a 2 anni, se si considera che la nuova legge da un lato, dice che se il dipendente viene condannato con una pena superiore a 2 anni è sospeso ipso iure dalla legge, dall'altro non specifica di che tipo di sentenza si tratta (I grado o definitiva); si comprende come, di fatto queste lacune normative, hanno finito per restringere il campo di applicazione della misura da parte delle pubbliche amministrazioni in senso lato.

Per i motivi esposti, di conseguenza, la misura della rotazione straordinaria troverà applicazione:

- solo per la fase di mezzo tra il rinvio a giudizio o l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (come sostenuto dall'ANAC) e la sentenza di condanna di primo grado, prendendo in considerazione **i reati declinati nell'art. 1 c. 1 lett. m) l. n. 3/2019** (artt. 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater c. 1, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis c.p.).
- Dalla sentenza di condanna in I grado fino al giudizio di Cassazione: se la pena è superiore a 2 anni scatta l'interdizione perpetua, in caso contrario, se la pena non supera i 2 anni la misura andrà rimodulata e nell'ipotesi in cui il giudice ha comminato anche la pena accessoria la misura non troverà applicazione, ma andrà verificata l'inconferibilità.

Per i motivi esposti, **spetterà al Consorzio, nei casi di rinvio a giudizio e fino alla sentenza di primo grado per i reati indicati nella l. n. 3/2019 decidere se adottare** un provvedimento di conferma della fiducia fino alla sentenza di primo grado o di revoca della fiducia e, in quest'ultimo caso, si procederà ad applicare la misura della rotazione straordinaria in attesa della sentenza di condanna di primo grado .

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/ PO è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.

Alla luce di quanto detto sopra e delle modeste dimensioni dell'ente che non consentono la applicazione della rotazione si evidenzia che, alternativamente, il Consorzio si impegna ad adottare soluzioni differenti riportate nel successivo cronoprogramma.

Azioni da intraprendere

Anno 2021: Sospensione della misura nell'anno 2021 in ragione della situazione emergenziale da Covid 19.

Anno 2022: Avvio di un monitoraggio a cura di tutti i Responsabili da consegnare al RPCT entro il 30.11.2022 sulle modalità alternative di segregazione delle funzioni e delle attività da svolgere.

Anno 2023: Condivisione, con atto organizzativo dell'Amministratore unico, di best practices rinvenienti dal monitoraggio dell'anno 2022 volte ad operare nello svolgimento delle attività.

“Misure ulteriori”

Misura M10) Antiriciclaggio

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come successivamente integrato e modificato dal D.lgs. n. 90/2017, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 10, comma 1, del citato Decreto, ha ridefinito il perimetro per gli uffici delle pubbliche amministrazioni relativamente a “procedure o procedimenti” potenzialmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio e più in dettaglio essi sono:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Da quanto fin qui esposto, appare evidente la stretta assonanza tra l'art. 10, comma 1, del D.lgs. 231/2007 e s.m.i, sopra citato, e l'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, che individua sostanzialmente le medesime aree di rischio per la prevenzione della corruzione. Di qui la correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio.

A completamento del quadro normativo fin qui esposto, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.lgs. n. 231/2017 e s.m.i., e recante "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni".

Stante il complessivo quadro normativo e attuativo fin qui delineato, appare evidente che oltre a dover procedere alla nomina del soggetto preposto alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF e destinatario interno di dette segnalazioni interne, quale "soggetto gestore", a dover promuovere un percorso formativo che interessi tutti i dipendenti coinvolti nell'ambito dei processi indicati nell'art 10 comma 1, si debba procedere ad una specifica analisi degli stessi nell'ottica dell'attività antiriciclaggio.

Azioni da intraprendere :

Anno 2021: nomina del gestore antiriciclaggio e adozione modulo osservazioni

Anno 2022: adozione di un decalogo delle attività e attestazioni da parte delle PO di situazioni riscontrate anomale in rapporto ai procedimenti trattati nel periodo di riferimento considerato (I/II semestre dell' anno)

Anno 2023 : implementazione della misura

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: Direttore , RPCT , PO

Monitoraggio e Riesame delle misure di prevenzione

Monitoraggio e riesame sono, in realtà, due attività diverse anche se strettamente collegate.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione e dovrà essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT.

Alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2017 che puntava proprio sull'attività di verifica delle misure di prevenzione descritte nei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il RPCT, in virtù delle precisazioni contenute anche nell'allegato 1 al PNA 2019, si impegna con cadenza semestrale, a predisporre note ad hoc su ciascuna delle misure di prevenzione descritte, al fine di garantire un'attenta verifica in termini di efficacia delle stesse, in modo da addivenire ad un loro annuale riesame. Infatti, gli esiti del monitoraggio effettuato sulle misure di prevenzione descritte nel PTPCT 2021-2023, riportati nella tabella sottostante, rappresentano contenuto necessario nel PTPCT 2022-2024.

ESITI DEL MONITORAGGIO (inserire le note ad hoc protocollate e inviate alle PO ed utilizzate nell'anno / ultimo semestre per effettuare la verifica in ordine al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione)

ATTIVITA' DEL RPCT	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCONTRO DIRIGENTI/P.O.

PARTE SECONDA

La nuova Trasparenza amministrativa

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia con quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività.

L' ANAC in linea di continuità con quanto previsto dal d.lgs. n. 97/16 ha adottato 2 delibere che fissano le novità contenute nel nuovo d.lgs. n. 33/13:

1) La delibera n. 1310/16 si sofferma su tre aspetti fondamentali andando a sigillare quanto previsto dal legislatore in termini di necessario aggancio tra il PTPCT e i documenti programmatici e, di riflesso, il contenuto oggi necessario che il PTPCT di un Ente deve recare per evitare di incorrere in sanzione (obiettivi strategici - nominativi dei soggetti responsabili della comunicazione e pubblicazione dei dati, documenti o informazioni); la modifica, poi degli obblighi di pubblicazione e quindi di alcuni articoli del d.lgs. n. 33/'13 e le sanzioni per mancato adempimento agli obblighi di pubblicazione.

2) La delibera n. 1309/16, invece, si sofferma su un elemento importante della riforma tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento dei casi di ricorso all'accesso civico, oggi inteso nella duplice veste di “ accesso semplice”, che consente a chiunque di richiedere ad un Ente la pubblicazione di un atto, oggetto di pubblicazione obbligatoria , ma in realtà non pubblicato e di “ accesso civico generalizzato” inteso come accessibilità totale non solo ad informazioni, ma anche a dati e documenti detenuti da un pubblica amministrazione fermo restando i limiti degli interessi pubblici o privati , indicati nell' art 5 bis, che richiedono un bilanciamento con il c.d. diritto alla conoscibilità che oggi alla luce del d.lgs. n. 97/16 merita di essere tutelato. Viene, inoltre, dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali controinteressati, cioè coloro che potrebbero subire un pregiudizio dall' accesso a:

- **Dati personali**
- **Corrispondenza**

- **Interessi economici, commerciali, diritti d' autore.**

Il legislatore, però, non ha modificato la L. n. 241/'90 sull' accesso agli atti amministrativi, per cui convivono 3 tipologie di accesso che necessitano di trovare una loro dimensione. Inoltre, in considerazione dell' entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 e soprattutto del d.lgs. n. 101/18 di adeguamento al regolamento comunitario e di riscrittura del Codice Privacy il Consorzio ha provveduto a dotarsi di un Regolamento sull' accesso civico e della modulistica allegata aggiornata al GDPR 679/16 .

NB:

Confermando l' impostazione della determinazione n. 8/15, il d.lgs. n. 97/16 ha incluso tra gli enti pubblici economici i soggetti tenuti ad applicare la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, “ in quanto compatibile” (nuovo art 2 bis, c. 2 lett. a) del dl.gs. n. 33/13). L' art 2 bis ha sostituito il previgente art 11 del d.lgs. n. 33/13 andando a fissare una disciplina organica degli obblighi di pubblicazione e accesso civico generalizzato; inoltre, ha esteso questo regime “ in quanto compatibile” con le altre discipline di settore anche ad altri soggetti di natura *pubblica* (enti pubblici economici, ordini professionali..) e *privata* (società in controllo pubblico).

Di seguito, **ulteriori novità rilevanti contemplate nel d.lgs. n. 33/13 modificato dal d.lgs. n. 97/16, dalla l. n. 160/2019 (legge di stabilità per l' anno 2020), dl n. 162/2019, dl n. 183/2020**

(c.d. decreto mille- proroghe 2021).

In particolare, meritano di essere menzionati:

- **l'introduzione dell'art. 2-bis**, in base al quale, la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 trova applicazione alle P.A. ex D.lgs. n. 165/2001 e, “in quanto compatibile” alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate;
- **Dati pubblici aperti (art. 4bis)** - Si demanda all'AGID, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la gestione del sito internet denominato “Soldi pubblici”, che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

- **Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9 bis)** - Mediante l'introduzione dell'art. 9-bis, D.lgs. n. 33/2013, viene previsto che le PP. AA. titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del precitato decreto sulla trasparenza, debbano rendere pubbliche - entro un anno dall'entrata in vigore della norma - le predette banche dati, in modo tale che i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza possano assolvere di riflesso ai relativi obblighi o garantendo il collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, oppure caricando i dati richiesti nella propria sezione e poi comunicarli ai titolari delle predette banche dati.
- **Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10)** – E' stato eliminato l'obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTTI"), demandando a ciascuna P.A. il compito di dedicare alla trasparenza un'apposita sezione del PTPCT.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)** - Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo generale oggetto di pubblicazione obbligatoria alle misure integrative della prevenzione, ai documenti di programmazione strategico-gestionale e agli atti degli OIV.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle P.A. (art. 13)** – E' stato eliminato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14)** - Nel d.lgs. n. 33/13, la declinazione degli obblighi di pubblicazione è il risultato di una preventiva operazione di bilanciamento tra opposti e concomitanti interessi in gioco, al fine di individuare documenti, informazioni e dati, la cui pubblicazione è normativamente imposta, che diventano così, a tutti gli effetti, patrimonio pubblico. Sulla base della delega definita dall'art 7, l. n. 124/15 è stato adottato il d.lgs. n. 97/16 che ha apportato significative modifiche al d.lgs. n. 33/13. Post riforma, è risultato sin da subito evidente una particolare attenzione verso gli obblighi di pubblicazione relativi ad alcune categorie di funzionari pubblici, i quali detengono una posizione di potere e verso i quali vi è una maggiore attenzione e interesse da parte dei cittadini, sia per attuare un controllo diffuso ai fini di prevenzione della

corruzione e di conflitti di interesse o di uso distorto del potere decisionale e di gestione della cosa pubblica: il riferimento è **ai titolari di incarichi politici e ai titolari di incarichi dirigenziali**. L'originaria versione dell'art 14 del d.lgs. n. 33/13 introduceva obblighi di pubblicazione concernenti i redditi, le condizioni patrimoniali e le informazioni generali dei componenti degli organi di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. L'obiettivo di questa norma era di costruire un vero meccanismo attraverso il quale i cittadini avrebbero potuto verificare non solo il profilo professionale del componente dell'organo di indirizzo politico, ma soprattutto verificare i suoi redditi, patrimoni e attività degli stessi organi, al fine di monitorare le eventuali evidenti variazioni patrimoniali o reddituali; dall'altra parte tali obblighi di pubblicazione avevano lo scopo di legittimare i componenti degli organi di indirizzo politico, colmando una parte del senso di sfiducia avvertita in ampi strati della società italiana nei confronti degli organi di rappresentanza politica, nonché mantenere la giusta attenzione sul corretto ed efficace svolgimento dell'azione e sui comportamenti imparziali dell'amministrazione, così da rafforzarne il senso di responsabilità. Sia per la rilevanza degli aspetti economici sia per l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione, nonché per le modifiche incorse durante la fase di approvazione del d.lgs. n.97/16, l'art 14 è stato uno dei pilastri principali della tenuta del principio di trasparenza-pubblicità. All'art 13 del d.lgs. n. 97/16 si deve infatti la modifica profonda dell'art 14 cominciare dalla rubrica che reca il riferimento agli "obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o governo e i titolari di incarichi dirigenziali e che ha, di riflesso, comportato l'ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo della norma ed attuato una sostanziale parificazione tra organi di indirizzo e di governo e organi di gestione amministrativa.

Due le novità rilevanti :

- L'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui al c. 1 dell'art 14 ai titolari di incarichi politici sia di carattere elettivo che non, non solo agli organi di indirizzo delle amministrazioni territoriali (così eliminando l'inciso pubbliche amministrazioni), ma anche agli organi di governo di altre amministrazioni ad esclusione di quelli attribuiti a titolo gratuito a cura del nuovo c. 1 bis dell'art 14;

Una sostanziale parificazione quanto agli obblighi di pubblicazione tra i titolari di incarichi in organi di indirizzo e i titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, nonché i dirigenti con incarico temporaneo conferito direttamente dall'organo di indirizzo politico, di tutti gli enti e le società individuate dall'art 2 bis.. Rispetto ad essi, il nuovo art 14 c. 1 bis non solo confermava l'originale elenco degli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali previsto dal previgente art 15 (cv, retribuzione connessa alla funzione svolta, titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni), ma attraverso il richiamo al c. 1, l'elenco degli obblighi si era esteso alle spese ulteriori nello svolgimento della propria attività come “ gli importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici, nonché l'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i loro compensi, oltre all'obbligo di pubblicare dichiarazioni patrimoniali e reddituali.

La Corte Costituzionale ha posto fine, con la sentenza n. 20 del 21 febbraio scorso, alla querelle sorta all'indomani dell'entrata in vigore del d. lg. 97/2016 che, con un inaspettato colpo di “penna” dell'ultimo momento, aveva inserito nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14 c. 1 lett. da a) ad f) del d. lg. 33/2013 anche i dirigenti pubblici . L'imposizione di siffatto obbligo, secondo la Consulta, può ritenersi legittimo solo qualora sia riferito ad alcune categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i Direttori generali in ragione dei rispettivi ruoli e dei compiti svolti. **Come ribadito dalla Consulta, l'obbligo “indiscriminato” di pubblicare i dati riferiti alla situazione patrimoniale di una così ampia categoria di soggetti, quella cioè dei dirigenti pubblici tout court considerati, anche in ragione della indicizzabilità degli stessi dati si pone, inoltre anche in contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali. La scelta della Corte Costituzionale è pienamente condivisibile, considerato anche che detto ampio obbligo di pubblicazione non è facilmente e meramente riconducibile a una finalità di trasparenza. **Con la sentenza della Consulta non si è avuta la vittoria della privacy sulla trasparenza, come in** sostenuto da alcuni, **ma rispetto alla norma contestata, si è operato un importante bilanciamento tra le esigenze di trasparenza amministrativa quale esplicazione del diritto di conoscere e di cittadinanza “attiva” e l'aspettativa di tutela della sfera di riservatezza come diritto a controllare la circolazione delle informazione riferite alla propria persona. **Pubblicare i dati patrimoniali della generalità dei dirigenti può aggiungersi, non soddisfa alcun bisogno di trasparenza in quanto si tratta di dati che non ampliano la sfera conoscitiva del cittadino con riguardo all'attività dell'amministrazione** (ad esclusione degli importi per lo svolgimento****

dell'incarico dirigenziale). **Le dichiarazioni patrimoniali di questi soggetti non consentono, infatti, di avere maggiore contezza dell'organizzazione, dell'attività e della spesa pubblica.**

Nel 2019, l'art 1. c. 7 dl n. 162/2019 c.d. decreto mille proroghe prova a fornire una soluzione definitiva alla vicenda innescata dalla dichiarazione di incostituzionalità dell' articolo 14, comma 1-bis, nella parte in cui estendeva anche ai dirigenti non appartenenti ai vertici massimi delle amministrazioni statali scelti per via fiduciaria gli obblighi pubblicitari, disposta con la sentenza della Consulta 20/2019.

In considerazione del fatto che dopo tale sentenza urge l' intervento del Parlamento per riordinare il sistema, nelle more dell' adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Consulta 20/2019, lo schema di decreto ha stabilito che ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati. Tra questi provvedimenti, il dl milleproroghe n. 162/19 ha demandato ad un *regolamento* delegato di delegificazione la specificazione dei dati, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti a vario titolo partecipati di cui di cui all' articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese i funzionari incaricati nelle posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto di due criteri: il primo è la graduazione degli obblighi di pubblicazione, funzionale al rilievo esterno dell' incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all' esercizio della funzione dirigenziale; il secondo è che i dati patrimoniali siano oggetto esclusivamente di comunicazione all' amministrazione di appartenenza.

Tuttavia, in considerazione dell' emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, ha portato il legislatore, con l'art 1 c. 16 del dl n. 183 del 31 /12/2020 a prorogare al 30 aprile 2021 l' adozione del Regolamento che stabilirà i nuovi obblighi di pubblicazione. Per tali motivi, fino al 30 aprile 2021 la mancata pubblicazione dei dati non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni .

• **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15)** - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all'aggiornamento di tali dati relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della norma è

rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la durata e il compenso. Quanto a quest'ultimo aspetto si precisa che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell'ANAC n. 1310/16, alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi al conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. "appalto di servizi". Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, dovranno essere pubblicati nella sezione relativa a "bandi e contratti". **La linea guida ANAC n. 1054/20** ha poi chiarito che vanno pubblicati gli incarichi o le cariche ricoperte negli ultimi 2 anni e la denominazione del soggetti pubblici o privati che li hanno conferiti.

- **Obblighi di pubblicazione relativi ai bandi di concorso (art 19) - Prima dell'entrata in vigore della legge n. 160/2019 era doveroso pubblicare:**

- i bandi di concorso,
- i criteri di valutazione della Commissione,
- le tracce delle prove limitatamente a quelle scritte,
- l'elenco aggiornato dei soli bandi di concorso;

dopo l'entrata in vigore della legge n. 160/2019 è obbligatorio pubblicare :

- i bandi concorso,
- i criteri di valutazione della Commissione
- le tracce delle prove,
- le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori,
- gli aggiornamenti dei predetti dati.

I "criteri di valutazione", che la commissione giudicatrice deve definire, unitamente alle modalità di valutazione, almeno prima della correzione degli elaborati di ciascuna prova, si riferiscono a tutte le prove: scritte, pratiche e orali.

Le "tracce delle prove", da definire immediatamente prima di dare inizio a ciascuna prova, riguardano sia le prove scritte e sia le prove pratiche, salvo che queste ultime debbano svolgersi esclusivamente con operazioni materiali (ad esempio, quelle da eseguirsi per posti da autisti,

elettricisti, meccanici, carrozzieri, operai stradali) per le quali sono da predeterminare solo le modalità e i tempi di esecuzione.

Per “graduatorie finali” sono da intendere non le “graduatorie di merito” formulate dalle commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 15, comma 2, del DPR n. 487/1994, ma le “graduatorie dei vincitori” approvate dall’amministrazione ai sensi dei commi 3 e 4 del su citato art. 5, da pubblicare obbligatoriamente ai fini della pubblicità legale, unitamente alle “graduatorie di merito”, ai sensi dei commi 5 e 6 dello stesso art. 5. Ai fini della protezione dei dati personali dei partecipanti ad una selezione pubblica, si ritiene che nelle graduatorie “finali” o “dei vincitori” possano essere riportati i dati identificativi (nome, cognome e data di nascita) soltanto dei candidati dichiarati vincitori, indicando il rispettivo punteggio complessivo utile ai fini della stessa graduatoria.

Oltre al divieto di diffondere qualunque informazione attinente ai dati così detti “sensibili” di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, nella “graduatoria dei vincitori” non sono ostensibili i dati identificativi dei candidati che non hanno superato tutte o alcune delle prove e gli altri dati (quali: valutazioni delle prove, indirizzo, codice fiscale, IBAN, recapiti telefonici o informatici) che sono non pertinenti rispetto alla finalità della sua pubblicazione.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)** - E’ stato sancito l’obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:

a) i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l’invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte “lavori”;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.

- **Responsabile per la trasparenza (art. 43)** - In conseguenza della soppressione dell’obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti o ai funzionari titolari di P.O. con deleghe dirigenziali responsabili il compito di controllare e assicurare la

regolare attuazione dell'accesso civico.

- **Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45)** - Si attribuisce all'ANAC il potere di ordinare, nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all'ufficio disciplinare della P.A., ai fini dell'attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e accesso civico (art. 46) - Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 47)

L'art 1 c. 163, legge di stabilità 2019 n. 160 ha modificato gli articoli 46 e 47 del decreto sulla trasparenza : in particolare è stato sostituito il comma 1 dell' art 46 e il comma 1 bis e 2 dell' art 47, con importanti ripercussioni sugli inadempimenti agli obblighi di trasparenza e pubblicità, ma soprattutto si tratta di novità che confermano un passo indietro fatto dal legislatore nel percorso della trasparenza. Di seguito le novità :

➤ **Articolo 46**

“Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico”

- “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, previsti dalla normativa vigente, e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituiscono elemento di valutazione negativa della performance individuale dei dirigenti (oltre alla sanzione applicabile ai sensi dell’art. 47, comma 1 bis) e dei responsabili, nonché eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione “ (art. 46, nuovo comma 1);

Costituiscono eventuale causa di responsabilità per danno all' immagine dell' amministrazione e contribuiscono alla valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, da valutarsi ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale :

- l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/13 e delle altre vigenti fonti di diritto
- Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell' accesso civico generalizzato, qualora siano adottati al di fuori dei casi e dei limiti stabiliti dall' art 5 bis, d.lgs. n. 33/13.

➤ **Articolo 47**

“Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici”

-“La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.” (c. 1) .

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità' di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2, (nuovo comma 1 bis)

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento (nuovo c. 2)

Leggendo il c. 1 bis dell' art 47 ci si rende conto che, in realtà, contempla due sanzioni molto diverse : nel primo periodo troviamo **la sanzione amministrativa pecuniaria** da 500,00 a 10.000,00 euro, mentre nel secondo periodo, **la sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30% al 60% dell' indennità di risultato del responsabile della mancata pubblicazione ovvero dell' indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza.**

Ne deriva che, la sanzione applicabile per l' accertata responsabilità delle violazioni di cui al c. 1 dell' art 46 è **la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro.**

In particolare, tale sanzione troverà applicazione :

- nei confronti dei soggetti obbligati a comunicare le informazioni e i dati di cui al c. 1 dell' art 14 , d.lgs. n. 33/13;
- nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica di cui all' art 14 c. 1 ter, d.lgs. n. 33/13

La sanzione amministrativa , invece, troverà applicazione :

- nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all' art 14 perché è collegata all' omessa pubblicazione dei dati di cui all' art 14 c, 1 ter, d.lgs. n. 33/13, ossia quelli riferiti agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica da parte dei dirigenti ;
- nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti della pubblica amministrazione, ai sensi dell' art 4 bis c. 2, d.lgs. n. 33/13 ;
- nei confronti del responsabile inadempiente della pubblicazione dei dati di cui all' art 22 c. 2, d.lgs. n. 33/13 (i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell' amministrazione, alla durata dell' impegno, all' onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l' anno sul bilancio dell' amministrazione, al numero dei rappresentanti dell' amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell' ente e il relativo trattamento economico complessivo);
- nei confronti degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento, ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.

Per effetto del c. 3 dell' art 47 la competenza a determinare e comminare le sanzioni “ per l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente”, ossia per le inadempienze a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti per finalità di trasparenza non solo dal

d.lgs. n. 33/13 , ma anche dalle altre fonti normative nonché, per espressa previsione dell' art 19 c. 7 del d.lgs. 19/08/16 n. 175, per la mancata o incompleta pubblicazione obbligatoria, sia per le società che per le pubbliche amministrazioni socie dei provvedimenti e dei contratti di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art 19.

Spetta all' ANAC disciplinare il procedimento per l' irrogazione delle sanzioni con apposito regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla l. 24/11/1981 n. 689.

Tutti i provvedimenti dell' ANAC con cui vengono comminate le sanzioni devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni destinatarie del d.lgs. n. 33/13

I Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono:

- a) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- b) I responsabili dei singoli settori

Ciascun Funzionario è tenuto, per il settore di propria competenza, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni nei vari flag della Sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Sulla pubblicazione dei dati il RPCT opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al fine di consentire una più agevole disamina della situazione all'interno dell'Ente.

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.

Di seguito si riportano i responsabili di ciascun Settore:

Direzione : ing. Giovanni Perrone – (tel. 0835 309228 – pec: csi.matera@pec.it)

Ufficio Interventi Straordinari - Manutenzione dei Servizi e Reti infrastrutturali - P. O. Ing. Castelluccio Antonio Emidio - (tel. 0835 309241 – pec: csi.matera@pec.it)

Ufficio Affari Generali - Bilancio e Risorse finanziarie- Ufficio Ricerca e sviluppo- P. O. Dott. Di Pede Francesco – (tel. 0835 309219– pec: csi.matera@pec.it)

Ufficio Pianificazione e Gestione Patrimoniale – P.O. Mariangela Tortorelli - (tel. 0835 309216 –
– pec: csi.matera@pec.it)

Ufficio Gestione Impianti - P. O. rag. Lafiosca Deodato Antonio - (tel. 0835 309228 – pec:
csi.matera@pec.it)

Le misure per garantire l'accesso civico generalizzato

Con l'accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente . L'attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all'istante. L'amministrazione era ed è tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l'intera collettività.

In caso di ritardo o mancata risposta , il richiedente può infatti ricorrere al **titolare del potere sostitutivo nominato con _____, il cui nominativo è riportato in Amministrazione trasparente, sotto- sezione “ accesso civico”** .

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell' art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell' obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l' accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l' obbligo della pubblicazione, è consentito *“ a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*, (art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “ reattivo” alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo “ proattivo” realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all'istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, (c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l'istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall'istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l'istanza anche a mezzo posta o fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all'ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione- Trasparente" del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13

la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.

Le risposte all'istanza di accesso civico di cui all'art 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti; laddove la richiesta coinvolga più settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale.

Interessante è la circolare n. 1/2019 del Ministro della pubblica amministrazione che approfondisce alcuni aspetti in ordine all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) , tra cui

- criteri applicativi di carattere generale (§ 3);

- regime dei costi (§ 4);
- notifica ai controinteressati (§ 5);
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame (§ 6);
- termine per proporre l'istanza di riesame

Chiarisce la circolare che nel caso in cui il RPCT constati che in prima istanza la partecipazione del controinteressato non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all' art 5 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13, la partecipazione del controinteressato al procedimento di riesame deve ritenersi senz' altro ammissibile e, in tal caso, sussiste l'obbligo per il RPCT di comunicare l' avvio del procedimento anche al controinteressato pretermesso in applicazione dell' art 7 c. 1 l. n. 241/'90, che impone al responsabile del procedimento di comunicare l'avvio a coloro che possono ricevere un pregiudizio dal provvedimento finale. Nel caso di integrazione del contraddittorio in sede di riesame, andrà riconosciuta al controinteressato la possibilità di presentare opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) resterebbe sospeso per non più di 10 giorni.

La circolare chiarisce, infine, il termine entro il quale può essere presentato il riesame ricavandolo dall' art 2 c. 1 del D.P.R. n. 1199/'71, ovvero, entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza.

In tale contesto, balza, altresì, l' obbligatorietà della nomina del c.d. **Responsabile della transizione digitale**, cioè di colui (soggetto interno all' ente), che dovrà aiutare il Consorzio verso un percorso di digitalizzazione (Circolare RTD n. 3/2018 ne precisa ulteriormente i compiti) . All'uopo, infatti si procederà alla nomina entro e non oltre il 30 settembre.

La tutela dei dati personali

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del

Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all’Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che **l’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018**, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, **dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri**, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, *«è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento»*.

Inoltre **il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che** *«La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»*.

NB:

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni*

provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi infra paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Il Consorzio si impegna, altresì, ad inserire sul sito istituzionale , in particolare nella sezione "Amministrazione Trasparente" un *alert* riguardo al disciplina del riutilizzo dei dati pubblici nel pieno rispetto della nuova normativa privacy (GDPR679/16 e d.lgs. n. 101/18).

Entrata in vigore del PTPCT 2021- 2023

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente /altri contenuti – corruzione e in disposizioni generali / atti generali.

Il piano verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più consone dal Consorzio.

PARTE TERZA
MAPPATURA PROCEDIMENTI
ALLEGATO 1